



ALLEGATO SCARICHI

Oggetto: Ditta Umbra Acque SpA - Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. - Autorizzazione agli Scarichi di acque reflue ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PREMESSO che la ditta Umbra Acque SpA (P.Iva 02634920546), Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato dell'ATI n. 2, con sede legale in Perugia (PG), loc. Ponte San Giovanni, via G. Benucci n. 162, con istanza presentata al SUAPE del Comune di Cannara e pervenuta alla Regione Umbria al prot. n. 37445 del 26/02/2020 e successiva integrazione acquisita al prot. reg. n. 81785 del 11/05/2020, ha chiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per l'impianto di depurazione urbano denominato "Cannara D1" sito in Comune di Cannara, via Don Minzoni (Foglio n. 11 part.IIIa 222);

CONSIDERATO che, nella sopra citata istanza, è ricompresa anche la richiesta di autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (canale del Molino) delle acque reflue urbane provenienti dal depuratore suddetto con potenzialità 3.000 AE, a servizio dell'agglomerato "Cannara" con consistenza 1.985 AE;

CONSIDERATO inoltre che la suddetta istanza è stata presentata per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico n. 1089/11 del 18/10/2011 rilasciata dalla Provincia di Perugia alla ditta Umbra Acque SpA;

PRESO ATTO che all'impianto di depurazione Cannara vengono addotte reti fognarie unitarie, nella quali vengono convogliate acque reflue urbane risultanti dal mescolamento di acque reflue domestiche, acque reflue assimilate alle domestiche, acque reflue industriali e acque meteoriche di dilavamento;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale" a norma dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29/05/2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;



VISTA la Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627;

VISTO il Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio della Regione Umbria del 1 dicembre 2009, n. 357;

VISTA la D.G.R. 28 agosto 2018 n. 260 avente ad oggetto: “Piano di tutela delle acque – Aggiornamento 2016-2021”;

VISTO il Protocollo d’Intesa tra Arpa Umbria, ATI, Umbra Acque, Servizio Idrico Integrato e Valle Umbra Servizi per l’organizzazione e la gestione dei controlli delle acque reflue civili approvato da Arpa Umbria con D.D.G. n. 170 del 06/05/2015;

ACCERTATO che l’istanza presentata dalla ditta Umbra Acque SpA è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell’art. 3 comma 1) lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e dell’art. 124 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 s.m.i., alla ditta Umbra Acque SpA (P.Iva 02634920546), con sede legale in Perugia (PG), loc. Ponte San Giovanni, via G. Benucci n. 162, dell’autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (canale del Molino) delle acque reflue urbane provenienti dal depuratore denominato “Cannara D1” con potenzialità 3.000 AE, sito in Comune di Cannara, via Don Minzoni (Foglio n. 11 part.IIIa 222), a servizio dell’agglomerato “Cannara” con consistenza 1.985 AE, secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI GESTIONALI:

- a) Lo scarico, fatto salvo l’obbligo di mantenimento del buon stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell’impianto, dovrà rispettare i seguenti valori limite di emissione:
 - valori limite di emissione di concentrazione della Tabella 1 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;
 - valori limite di emissione della Tabella 3 allegato 5 alla Parte Terza dello stesso Decreto, per i restanti parametri;



- b) La disinfezione mediante clorazione dovrà essere utilizzata solo in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario ovvero per garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali o gli usi in atto del corpo idrico recettore;
- c) L'impianto deve essere dotato di idoneo strumento di registrazione dei volumi dello scarico e deve essere garantita la conservazione almeno biennale delle registrazioni da tenere a disposizione degli organi di controllo;
- d) Le condotte di adduzione allo strumento di registrazione devono essere chiaramente identificabili e lo stesso strumento deve essere accessibile, leggibile e mantenuto in piena efficienza;
- e) Attivare un sistema di autocontrollo di 12 campionamenti, con frequenza mensile, il primo anno decorrente dalla data del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, e se conformi, di 4 campionamenti con frequenza trimestrale negli anni successivi, prevedendo l'effettuazione di un campione del refluo in entrata ed un campione in uscita. In caso di non conformità nell'anno precedente, effettuare n. 12 autocontrolli. La tipologia dei campionamenti può essere media su 24 ore o istantanea qualora sia giustificabile una sua equivalenza (equalizzazione prodotta nell'impianto o eventuale ridotta variabilità del refluo in ingresso). Tali campionamenti potranno essere effettuati contemporaneamente o al massimo con una differenza di 24 ore e i relativi risultati analitici devono quindi essere trasmessi mediante PEC alla Regione Umbria, all'AURI e all'A.R.P.A. Umbria attraverso l'applicativo ARATAS, entro il mese successivo a quello in cui viene effettuato il campionamento e comunque secondo le modalità definite dal Protocollo d'Intesa approvato con Determinazione di ARPA Umbria n. 170 del 06/05/2015 (punto 10.);
- f) Effettuare n. 11 controlli il primo anno decorrente dalla data della presente, come previsto dal Protocollo d'Intesa approvato con Determinazione di ARPA Umbria n. 180 del 03/05/2011 (punto 2.), e se conformi, n. 3 controlli negli anni successivi, al fine della verifica del rispetto dei limiti della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., rispettando le modalità di invio dei risultati come al precedente punto e). In caso di non conformità nell'anno precedente, effettuare n. 11 controlli. La tipologia dei campionamenti può essere media su 24 ore o istantanea qualora sia giustificabile una sua equivalenza (equalizzazione prodotta nell'impianto o eventuale ridotta variabilità del refluo in ingresso). Tutti i controlli effettuati possono essere utilizzati come autocontrolli;
- g) Mantenere accessibili ed ispezionabili l'impianto di depurazione e i pozzetti di campionamento in ingresso e in uscita delle acque reflue;



- h) Le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento dell'impianto di depurazione nonché le operazioni di estrazione periodica dei fanghi devono essere annotate su apposito registro;
- i) I fanghi derivanti dal processo di chiarificazione dei reflui liquidi di cui sopra devono essere smaltiti e registrati nel rispetto di quanto previsto dalla specifica normativa (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., parte quarta);
- j) Evitare l'insorgenza di possibili fenomeni di degrado della zona di scarico (stagnazione delle acque reflue, impaludamento del terreno, ecc.) e degli eventuali inconvenienti igienico-sanitari;
- k) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi giorno e periodo dell'anno, al personale degli organi di controllo preposti;
- l) Provvedere a richiedere una nuova autorizzazione in caso di variazione rispetto al progetto fornito a corredo della domanda di autorizzazione allo scarico, nonché in caso di modifica e/o ampliamento dell'agglomerato che comporti variazioni quali-quantitative dello scarico;
- m) Comunicare immediatamente a mezzo PEC al Distretto competente di A.R.P.A. Umbria (protocollo@cert.arpa.umbria.it) quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell'art. 20 "Scarichi di emergenza e fermo impianto" della Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627.

2) PRESCRIZIONI GENERALI:

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente AUA la comunicazione di cui all'art. 6 del DPR 59/2013;
- b) Per quanto non espressamente richiamato nel presente parere, dovrà essere rispettata la normativa vigente in materia ed in particolare al Protocollo d'Intesa tra Arpa Umbria, ATI, Umbra Acque, Servizio Idrico Integrato e Valle Umbra Servizi per l'organizzazione e la gestione dei controlli delle acque reflue civili approvato con Determinazione di ARPA Umbria n. 170 del 06/05/2015.



Regione Umbria

Giunta Regionale

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (art. 130).

F.to L'istruttore tecnico
(Dott.ssa Monia Velloni)